

IN BREVE n. 051-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



***Buon Natale
e Felice 2015***

Marco Perelli Ercolini

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: novembre 2014
Aggiornato: 12 dicembre 2014
Prossimo aggiornamento: 7 gennaio 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	107,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 0

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - NOVEMBRE 2014

L'indice Istat relativo al mese di novembre 2014 è pari a 107,0 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **1,304972%** (incremento mese).

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 12/12/2014 per il mese di NOVEMBRE 2014

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

PENSIONI e DIRITTI ACQUISITI

I diritti acquisiti non si toccano: un regolamento non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare i trattamenti in essere.

Pertanto le Casse privatizzate non possono imporre con un atto amministrativo, che non ha forza di legge, un contributo di solidarietà che taglia le pensioni.

Inoltre, ogni provvedimento necessario per l'equilibrio del bilancio deve rispettare il principio del "pro-rata".

Corte di Cassazione - sentenze 26102/2014 e 26220/2014

PENSIONI - RIFLESSIONI DI A.SERACINI (Unpit)

Sarà una coincidenza ma da quando l'Europa ha detto che a marzo ci vorranno altri 6 / 7 miliardi si ricomincia a leggere che il 49% delle pensioni sono sotto i mille e che la spesa pensionistica italiana è la più elevata in % nei paesi Ocse e che occorre tagliare le pensioni di anzianità sopra i 3500 (presumo lordi, ovviamente).

A pensar male si fa peccato, ma a me sembra l'ouverture perfetta per arrivare al solito finale: poiché l'evasione fiscale si riduce solo a chiacchiere, e poiché gli enti inutili, la corruzione e chi più ne ha più ne mette si riducono solo a chiacchiere, rimane come sempre da spennare solo la gallina dalle uova d'oro che dalle nostre parti si chiama pensionato.

Previsioni troppo pessimistiche? Magari! Ma con i tempi che corrono, con tutte le incognite che ci sono in merito alla effettiva possibilità di uno sblocco della stagnazione economica, credo che sarebbe quantomeno ingenuo mettere la testa nella sabbia.

SÌ AL RISCATTO DEI PERIODI TRASCORSI IN ASPETTATIVA da Sole 24 ore - risposta 4208

D - Ho 62 anni e lavoro presso una azienda Ulss del Veneto, da 39 anni.

Nel 1984 ho chiesto 45 giorni di aspettativa senza stipendio per motivi di studio.

Ai fini pensionistici, questi giornate contano, ed eventualmente si possono riscattare? E, al pari, posso riscattare buchi contributivi (periodi in cui ero disoccupato) fatti in anni precedenti al mio attuale impiego?

R - Possono essere riscattati i periodi di aspettativa, mentre non è possibile coprire i periodi vuoti in cui il lettore era disoccupato.

Per il riscatto dell'aspettativa, bisogna far riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 184/1997 che, al comma 2, prevede che ai lavoratori, collocati in aspettativa, è data facoltà di procedere al

riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione della aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

IL RISCATTO LAUREA ANTE '95 ARRICCHISCE LA PENSIONE da Sole 24 ore - risposta 4203



D - Dal 2014 per la pensione anticipata occorrono 42,5 anni di contribuzione per gli uomini. Come si computano gli anni di lavoro part time? Gli anni di riscatto laurea possono contribuire a raggiungere i 42,5 anni? Se il periodo di studi universitari da riscattare è anteriore al 1995, l'eventuale riscatto incide anche sul calcolo del regime contributivo o retributivo: io nel 1995 avevo 16 anni di contribuzione piena e il periodo da riscattare è relativo agli anni 1974-1978.

R - Gli anni di lavoro part time, generalmente, sono utili per il diritto a pensione per l'intero anno e in maniera ridotta per la misura della pensione.

Gli anni di riscatto laurea contribuiscono a raggiungere il diritto a pensione e, in questo caso, i 42,6 anni. Gli anni riscattati influiscono, nel caso in esame, all'applicazione del calcolo della pensione, contributivo o retributivo. Essendo gli anni del lettore dal 1974 al 1978, ed avendo lo stesso 16 anni di contributi al 31 dicembre 1995, con il riscatto si permetterebbe di arrivare a 18 anni, per avere il calcolo della pensione, fino al 31 dicembre 2011, in maniera retributiva.

INTERESSI LEGALI AL MINIMO

TABELLA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE dal 1942 ad oggi

Periodo	Norme	Saggio di interesse
21.04.1942 - 15.12.1990	art. 1284 cod. civ.	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	L. 353/90 e L. 408/90	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	L. 662/96	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	Dm Tesoro 10.12.1998	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	Dm Tesoro 11.12.2000	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	Dm Economia 11.12.2001	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	Dm Economia 01.12.2003	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	Dm Economia 12.12.2007	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	Dm Economia 04.12.2009	1 %
01.01.2011 - 31-12-2011	Dm Economia 07.12.2010	1,5 %
01.01.2012 - 31-12-2013	Dm Economia 12.12.2011	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	Dm Economia 13.12.2013	1 %
dal 1 gennaio 2015	Dm Economia 11.12.2014	 0,5 % 

Il Ministro dell'Economia può modificare la misura del saggio legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

DECRETO 11 DICEMBRE 2014 (in G.U. n. 290 del 15 dicembre 1014)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284,

primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Articolo 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan

730 PRECOMPILATO - ISTRUZIONI PER INVIO INFORMAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA SU PREMI ASSICURATIVI, CONTRIBUTI e INTERESSI MUTUI

L'Agenzia delle entrate, con i provvedimenti nn. 160358, 160365, 160381, ha fornito le istruzioni sui modi e tempi per l'invio delle informazioni all'Anagrafe tributaria, da parte delle società di assicurazione, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari, che i contribuenti troveranno dentro il 730 precompilato 2015.

I dati devono essere comunicati entro il 28 febbraio di ciascun anno e riguardano:

- i premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa di morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione agevolati;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- gli interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Giornata della filatelia

Data di emissione il 6 dicembre 2014



Giuseppe Mercalli

Data di emissione il 15 dicembre 2014



"San Marco 1", primo satellite italiano

Data di emissione il 15 dicembre 2014



SPECIALIZZAZIONE - SOSPESA LA GRADUATORIA

Il Tar Lazio sezione terza bis (con provvedimento di sospensione 6482/2014 del 17.12.2014) ha ritenuto fondato il ricorso di una concorrente che si era vista negata la possibilità di effettuare diverse opzioni nelle branche di specializzazione (*...il portale non consente nonostante siano ancora in corso gli scorrimenti per essere ammessi alla scuola di specializzazione di poter continuare a permanere nelle specifiche graduatorie di scuola da cui non si è decaduti e nelle quali si è in posizione di attesa...*)

In data 29 gennaio 2015 viene fissata la trattazione collegiale in camera di consiglio.